

oltre duecentotrenta famiglie aderenti alla cooperativa edilizia Palocco 84 operante sul territorio del comune di Roma in Casal Palocco, avrebbero rilevato che il Consorzio Coop Casa Lazio con sede in Roma, in via Eroi di Cefalonia n. 203 dopo aver incassato dai soci ben 44 milioni di euro per costruire le loro case, non ha utilizzato questi fondi per pagare banca e impresa appaltatrice;

queste famiglie dunque debbono ora far fronte alle richieste dei creditori che ammontano ad ulteriori 50 milioni di euro;

altre 137 famiglie aderenti alla cooperativa edilizia Cynthia, operante sul territorio del comune di Roma in località Castelluccia, per poter stipulare gli atti di rogito delle loro case, si sono sentiti richiedere dal solito Consorzio Coop Casa Lazio un maggior onere di 5 milioni di euro;

i soci di queste cooperative hanno presentato numerosi esposti querela alla procura della Repubblica di Roma e si sono rivolti al tribunale fallimentare di Roma;

il Consorzio Coop Casa Lazio conta circa 40 cooperative associate di cui 15 operano in piani di zona finanziati dalla Regione Lazio, sicché migliaia di famiglie affidano ad esso i propri risparmi;

la circostanza appare assai preoccupante, considerato che il Consorzio Coop Casa Lazio sta proponendo ai soci delle predette cooperative Palocco 84 e Cynthia di sanare i propri ingenti debiti (decine di milioni di euro) utilizzando i pagamenti ed i finanziamenti dei soci delle altre cooperative associate stornando, così, le risorse necessarie alla realizzazione dei loro interventi edilizi;

da tale gravissimo contesto, che si fonda su situazioni di irregolarità gestionali protratte negli anni, è presumibile possano derivare tensioni sociali di rilevante entità —:

le iniziative che s'intendano adottare al fine di verificare quali interventi ispettivi abbia posto in essere, o intenda porre essere in futuro, la direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione 5<sup>a</sup>, cui compete la vigilanza sulle cooperative edilizie, con particolare riferimento alle denunciate irregolarità commesse dal consorzio Coop Casa Lazio in danno delle legittime aspettative dei soci delle cooperative gestite da detto Consorzio. (4-07597)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

PISTONE e GIULIETTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione garantisce e tutela la libertà di espressione « con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione »;

le attività degli artisti di strada e dei cantastorie rappresentano uno straordinario patrimonio storico-culturale del nostro Paese che dà voce, da sempre, a sentimenti popolari attraverso l'ironia e la critica ai potenti;

il 19 luglio 2002 è stata promulgata, a Milano, dal sindaco Albertini l'ordinanza n. 5955, che vieta l'uso dell'amplificazione per l'esercizio delle attività musicali degli artisti di strada nelle aree pedonali di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante, per molestia alla cittadinanza e disturbo all'esercizio delle attività;

il divieto di utilizzare gli impianti di amplificazione per l'esercizio delle attività musicali citate nella zona di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante è in netto contrasto con lo stesso regolamento degli artisti di strada, tra l'altro citato nella medesima ordinanza —:

se non ritengano opportuno adottare iniziative normative volte a disciplinare

l'attività degli artisti di strada e dei cantastorie, definendo gli orari in cui è consentito lo svolgimento, nelle vie e piazze delle città e paesi, l'attività degli artisti di strada, il « volume massimo » consentito nell'utilizzo degli impianti di amplificazione e al fine di consentire la produzione, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività degli artisti di strada e dei cantastorie.

(4-07599)

\* \* \*

### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RUSSO SPENA e GRANDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, assegna agli ispettori del corpo della guardia di finanza compiti di responsabilità di indagini sia sotto il profilo investigativo sia di *intelligence*;

l'attività di verifica fiscale e, attraverso essa, l'attività di ricerca, constatazione e repressione delle infrazioni e delle violazioni delle leggi finanziarie ed economiche a tutela degli interessi erariali, come recita esattamente l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 — Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza — sono svolte dall'ufficiale con il grado di maresciallo;

il maresciallo Antonio Laurino, dopo aver ultimato il corso di formazione biennale per gli ispettori del Corpo di Guardia di finanza, il 14 agosto 1995 venne assegnato al comando nucleo P.T. di Catania, quale prima sede di servizio, dove per i primi due anni veniva impiegato presso il drappello di P.G. della 1<sup>a</sup> sezione, prevalentemente in semplice ed esecutiva attività di notificazione di richieste di accertamenti bancari ai vari Istituti di credito aventi sede in Catania, nonché di supporto e di esecuzione di atti di polizia giudiziaria;

dal settembre 1997 a inizio ottobre 1999 veniva impiegato nella squadra comando del comando nucleo P.T. di Catania sempre con mansioni meramente esecutive, mai con l'attribuzione della responsabilità di uffici od articolazione del comando come prevede l'articolo 34 del decreto legislativo 199/95;

il 14 settembre 1999, il comandante dell'allora gruppo (ora Comando provinciale) della guardia di finanza di Catania, convocava presso il suo ufficio il maresciallo Laurino per comunicargli la possibilità di un trasferimento d'autorità dal Nucleo P.T. di Catania, ove prestava servizio, al Distaccamento F.F. Simeto;

il Laurino opponeva ferma contrarietà al trasferimento, per i più disparati motivi di carattere personale e professionale, non ultima, la volontà di fare effettivamente e concretamente l'ispettore del corpo della guardia di finanza, ruolo che gli veniva attribuito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995, e che, fin dall'inizio (e tuttora) non gli è stato permesso di svolgere, nonostante abbia riportato una eccellente votazione in sede di esame delle materie tecnico-professionali (imposte dirette ed IVA *in primis*) all'esito del corso di formazione biennale presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di finanza dell'Aquila (anno scolastico 1994-95);

ad avviso dell'interrogante la vicenda personale del maresciallo Laurino potrebbe far ritenere che nei suoi confronti sia stata attuata un'attività di *mobbing* —:

quali siano i motivi che comportano una assegnazione di funzioni e mansioni diverse ed inferiori rispetto ai titoli di cui i finanziari godono, con evidente riduzione di professionalità per l'intero sistema finanziario;

se nel caso esposto in premessa non sia possibile individuare un caso di immotivata negazione della sua qualità professionale e dei suoi titoli. (4-07602)

\* \* \*